

STATUTO

**CROCE BLU BRIANZA
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GORLE BG VIA A.MODIGLIANI 6

Numero REA: BG - 455934

Codice fiscale: 09000700964

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-01-2019 - Statuto completo	2
--	---

Allegato 'B' all'atto Repertorio n. 51.777 - Raccolta n. 18.418

-----STATUTO-----

1. Denominazione - Normativa applicabile-----
E' costituita la -----

-----"CROCE BLU BRIANZA Società Cooperativa sociale", -----
-----Organizzazione non lucrativa di utilità sociale-----
di diritto a norma dell'art. 10, comma 8, D.lgs. 4 dicem-
bre 1997, n. 460.-----

Alla cooperativa si applicano:-----

- 1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in
tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili
con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui
la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposi-
zioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modifi-
cazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;-----
- 2) - le disposizioni sulle Organizzazioni non lucrative di
utilità sociale, in quanto la cooperativa sociale è di di-
ritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai
sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997
n. 460;-----
- 3) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali,
le norme del codice civile relative alle società cooperati-
ve;-----
- 4) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti
del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni
sulla società a responsabilità limitata.-----

2. Sede-----
La società ha sede a Gorle -----

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire, sia in Ita-
lia che all'estero, agenzie, filiali, succursali ovvero di
trasferire la sede sociale nell'ambito del comune sopra in-
dicato nel rispetto degli adempimenti pubblicitari previsti
dalla legge; spetta invece alla decisione dei soci il tra-
sferimento della sede in comune diverso, nonché
l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.-----

3. Scopo ed oggetto-----

La cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perse-
guimento dell'interesse generale della comunità alla promo-
zione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, ispi-
randosi al principio di sussidiarietà della dottrina socia-
le. -----

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del
movimento cooperativo ed in rapporto ad essi agisce; questi
principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia,
l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai
ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio,
un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pub-
bliche.-----

La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli inte-
ressi dei soci e della collettività, deve cooperare attiva-

mente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale.-----

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità tramite l'autogestione responsabile dell'impresa da parte dei soci lavoratori e grazie anche all'apporto di volontari. Nello svolgimento dell'attività produttiva la cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. -----

A tal fine la cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma.-----

Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa ai sensi dell'art. 2514 del codice civile:-----

a) non può distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;-----

b) non può remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;--

c) non può distribuire riserve fra i soci cooperatori;-----

d) deve devolvere, in caso di scioglimento l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo delle Cooperative. -----

La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381. Il tutto con l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.-----

Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere forniti ai terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni peraltro possibilmente mi-

gliori di quelle rinvenibili sul mercato.-----
La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.-----
La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto:-----
- l'organizzazione e gestione di servizi di assistenza domiciliare semplice o integrata, infermieristica e sanitaria, di attività a ciclo diurno residenziali o semi residenziali, a favore di persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose, di portatori di handicap, tossicodipendenti, di minori e famiglie in difficoltà;-----
- l'organizzazione e gestione dell'assistenza sanitaria ed infermieristica di cui sopra presso ospedali, case di cura, case di riposo, comunità e luoghi di villeggiatura;-----
- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ed in particolare di servizi assistenziali, scolastici di base, e di formazione professionale, sanitari di base e a elevata integrazione sociosanitaria;-----
- l'intervento a favore di famiglie finalizzato all'educazione dei bambini, al fine di favorire l'inserimento dei minori in stato di bisogno anche momentaneo;-----
- la gestione di attività e servizi di sostegno e riabilitazione, sia domiciliari che presso strutture sanitarie, scuole e simili;-----
- il recupero psichico di degenti ed ex degenti in ospedali psichiatrici;-----
- l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela della salute e la prevenzione delle malattie;-----
- la gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie, di assistenza ed educative, centri di cura preventiva, cliniche, palestre con finalità terapeutiche e riabilitative, scuole di ogni ordine e grado, asili, stabilimenti balneari e piscine, case di vacanza marine e montane, campeggi, e lo svolgimento delle attività connesse di pulizia e sanificazione;-----
- la formazione professionale nei settori dei servizi sociali;-----
- la gestione di centri di accoglienza per stranieri o persone bisognose;-----
- lo svolgimento di attività di sensibilizzazione della comunità locale nei confronti delle persone svantaggiate, an-



George + Denise

ziane, inferme o bisognose;-----
- la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e privati a favore di persone svantaggiate, e quindi la collaborazione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la propria attività nei settori suindicati;-----
- il trasporto di persone che, in assenza di bisogno di assistenza sanitaria specifica durante il trasferimento, necessitano di accompagnamento protetto presso strutture sanitarie e socio sanitarie;-----
- la gestione di centri mobili di rianimazione;-----
- la gestione del soccorso sanitario;-----
- l'attività di taxi sanitario;-----
- il trasporto di organi, sangue, emoderivati e liquidi biologici;-----
- la gestione di banche del sangue.-----

Può inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, compreso il finanziamento di attività attinenti presso altre cooperative anche di settore diverso, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. -----

4. Durata-----

La durata è fissata al 31 dicembre 2050.-----

5. Requisiti soggettivi dei soci cooperatori.-----

Possono essere soci cooperatori:-----

- a) - le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, disponibili a prestare la propria attività lavorativa per il conseguimento dell'oggetto sociale, in qualità di "soci lavoratori" della cooperativa; -----
- b) - le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qualità di "soci utenti", o "soci fruitori" della cooperativa;-----

- c) - i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà.-----

6. Modalità di ammissione a soci cooperatori-----

Colui il quale intende essere ammesso come socio cooperatore, deve proporre la relativa domanda all'Organo Amministrativo contenente:-----

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e cittadinanza, ovvero per le persone giuridiche la denominazione, la sede sociale, il codice fiscale e la nazionalità; dovranno inoltre essere allegati il certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese o nel registro delle persone giuridiche, copia dello statuto vigente e copia

fotostatica del documento di identità del legale rappresen-
tante;-----

b) l'indicazione dell'attività svolta e delle competenze di
cui è in possesso;-----

c) l'ammontare delle quote che intende sottoscrivere;-----

d) l'impegno a rendere le prestazioni ritenute necessarie
per il raggiungimento degli scopi sociali, all'osservanza
delle leggi e del presente statuto, dei regolamenti interni
eventualmente adottati, delle obbligazioni prese dai compe-
tenti organi sociali;-----

e) la dichiarazione di non esercitare in proprio alcuna im-
presa che, a causa dell'identità o affinità dell'attività
svolta, possa porsi in qualche modo in concorrenza con
l'attività della cooperativa a meno che tale possibilità sia
concessa ed approvata dall'organo amministrativo.-----

L'Organo Amministrativo accerta l'esistenza dei succitati
requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità,
valutando, laddove necessario, se l'impresa esercitata in
proprio dall'aspirante socio sia tale da porsi in concorren-
za o in conflitto con l'attività sociale in relazione alle
dimensioni, alla tipologia e alla dislocazione sul territo-
rio dell'attività stessa. -----

L'organo Amministrativo quindi delibera sulla domanda del
proponente, con provvedimento di accoglimento che verrà co-
municato all'interessato, ovvero con provvedimento di riget-
to che motivato entro sessanta giorni dalla sua adozione,
verrà comunicato all'interessato unitamente alla motivazio-
ne.-----

La delibera d'ammissione deve essere comunicata
all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel
libro dei soci.-----

L'aspirante socio in caso di mancato accoglimento della do-
manda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chie-
dere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea
dei soci in occasione della sua prima successiva convocazio-
ne.-----

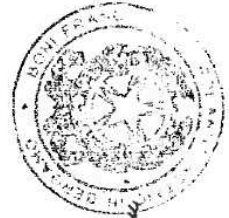
Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'Organo Am-
ministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabi-
lito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro
trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.-----

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilan-
cio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo
all'ammissione di nuovi soci.-----

7. Obblighi dei soci cooperatori -----

I soci sono obbligati:-----

a) a versare la quota di capitale sottoscritta con la moda-
lità stabilite dallo statuto e dall'Organo Amministrativo
all'atto dell'atto della domanda di ammissione, unitamente
alle spese di istruttoria della domanda stessa ed al sovrapp-
rezzo eventualmente determinato;-----



Handwritten signature: George Sanic

b) ad osservare lo statuto e le delibere assunte dall'assemblea o dall'Organo Amministrativo;-----
c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'organo Amministrativo;-----
d) a mettere a disposizione della cooperativa la propria capacità professionale ed il proprio lavoro in relazione al tipo di attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come stabilito nell'ulteriore rapporto di lavoro.-----
8. Scioglimento del rapporto sociale-----
La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.-----
9. Recesso-----
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio;-----
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.-----
La domanda di recesso deve essere comunicata alla società con lettera raccomandata e gli amministratori dovranno esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.-----
Il recesso ha effetto:-----
- per quanto riguarda i rapporti sociali, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda trasmesso all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;-----
- per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, o, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.-----
Oltre che nei casi previsti dalla legge e da questo statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento con del danno, con un preavviso di tre mesi; il recesso ha effetto, relativamente al rapporto mutualistico e sociale, allo spirare del suddetto termine.-----
10. Esclusione-----
L'esclusione è deliberata dall'Organo Amministrativo nei confronti del socio:-----
a) che non è più in condizione di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;-----
b) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge e dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti, o dal rapporto mutualistico, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;-----
c) che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperati-

va o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta, in questi casi il socio moroso deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente; d) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;-----

e) che nel caso di socio lavoratore, incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, indicato nei regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 e che, nel caso di socio volontario, abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa.-----

L'esclusione produce effetto dal momento della annotazione del provvedimento nel libro dei soci, che sarà eseguita senza indugio dagli amministratori.-----

11. Comunicazione ed opposizione-----

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.-----

Avverso i provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su recesso ed esclusione, il socio può proporre opposizione attivando la procedura Arbitrale di cui è parola in seguito.

12. Morte del socio-----

In caso di morte di un socio, agli eredi o legatari spetta la liquidazione della partecipazione sociale del defunto.---

L'erede o il legatario che abbia i requisiti stabiliti dal presente statuto, può subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa domanda di ammissione, in tal caso, entro e non oltre tre mesi dalla accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, lo stesso dovrà documentare la sussistenza di detti requisiti di ammissione.-----

Nel caso in cui possano subentrare nella partecipazione sociale del defunto più eredi o legatari che abbiano i requisiti di ammissione, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società; in effetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 c.c.---

13. Liquidazione della quota-----

Il socio receduto o escluso e gli eredi o i legatari del socio defunto (i quali non abbiano i requisiti di ammissione alla cooperativa o non vogliano subentrarvi) hanno diritto soltanto alla liquidazione della quota sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati recesso, decadenza, esclusione o morte del socio, in conformità alle disposizioni previste dall'art. 2535 del c.c. e fatte salve le limitazioni previste dall'art. 2514 del c.c.-----

La domanda di liquidazione deve essere fatta con lettera raccomandata e nel limite di sei mesi dall'approvazione del



George + Samuel J. J. J.

bilancio relativo al detto esercizio, deve procedersi alla liquidazione della quota.-----

La liquidazione ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale ai sensi dell'art. 2535 del c.c., e comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società.-----

Il pagamento deve essere fatto entro tre mesi dall'approvazione del primo esercizio successivo.-----

In ogni caso, il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.-----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesti la insolvenza della società, il socio uscente o gli eredi del socio defunto sono obbligati verso la società nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.-----

La liquidazione della quota assegnata al socio può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni; ove entro tale termine il socio o i suoi eredi non ne faccia richiesta l'importo corrispondente sarà imputato a riserva legale.----

14. Patrimonio sociale-----

Il patrimonio della cooperativa è costituito:-----

- dal capitale sociale che è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;-----
- dalla riserva legale, formata con gli utili di bilancio e con le quote sociali eventualmente non rimborsate in caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio;
- da eventuali riserve straordinarie;-----
- da ogni altra riserva costituita dall'assemblea.-----

E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci sia durante la vita della società che al suo scioglimento.-----

15. Caratteristiche delle quote-----

Le quote non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dall'Organo Amministrativo a norma e con le modalità previste dall'art. 2530 c.c.-----

Nessun socio può possedere nella società cooperativa una quota il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge.-----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.-----

16. Liberazione delle quote-----

La quota sociale sottoscritta ed il relativo sovrapprezzo potranno essere versati a rate e precisamente:-----

- a) almeno la metà all'atto di sottoscrizione;-----
- b) il rimanente nei termini stabiliti dall'Organo amministrativo.-----

17. Esercizio sociale-----

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.-----

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 del codice civile, attestate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.-----

Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, ove nominato, fissare i compensi ovvero i rimborsi da riconoscere ai soci nel rispetto della proporzione della quantità e qualità degli scambi e prestazioni mutualistiche fornite dagli stessi ed evidenziate in bilancio in maniera autonoma e distinta, a norma dell'articolo 2545 sexies del codice civile.-----

L'eccedenza attiva del bilancio sarà così ripartita:-----

a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società sia al suo scioglimento;-----

b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale minima prevista dalle leggi vigenti, deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;-----

c) al perseguimento degli scopi mutualistici, nella misura stabilita dall'assemblea che approva il bilancio;-----

d) all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio e che non può in ogni caso superare, per i soci cooperatori l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.-----

Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano -

nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci - i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenendo conto delle particolarità dello scopo mutualistico proprio delle cooperative sociali ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:-----

- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio dei particolari destinatari dell'attività sociale;-----
- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di



George David

nuovi soci cooperatori;-----
- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e
nell'impiego delle relative risorse;-----
- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in
altre società.-----

18. Ristorni-----

Nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge e dal presente
statuto e qualora le risultanze dell'attività mutualistica
lo consentano, l'assemblea che approva il bilancio può deli-
berare, su proposta dell'Organo amministrativo, sulla ripar-
tizione dei ristorni ai soci cooperatori.-----
Il ristorno, che può essere attribuito mediante erogazione
diretta o mediante aumento proporzionale del numero delle
quote possedute dal socio, deve essere in ogni caso riparti-
to tra i soci cooperatori in considerazione della qualità e
della quantità degli scambi mutualistici intercorrenti fra
la cooperativa ed i soci stessi secondo quanto previsto in
apposito regolamento.-----

19. Organi sociali-----

Sono organi della società:-----

- a) l'Assemblea dei soci;-----
- b) l'Organo Amministrativo;-----
- c) l'organo di controllo.-----

20. Convocazione dell'assemblea-----

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo almeno
una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura
dell'esercizio sociale, nonché ogni volta lo ritenga oppor-
tuno.-----

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea ordi-
naria, da tenersi per l'approvazione del bilancio, può esse-
re convocata, anziché entro centoventi giorni dalla chiusura
dell'esercizio sociale, entro centottanta dalla chiusura
dell'esercizio stesso; in questo caso l'Organo Amministrati-
vo ne segnala le ragioni nella relazione sulla gestione.----

L'Assemblea è altresì convocata quando ne sia fatta richie-
sta da almeno un quinto dei soci con diritto di voto; in ta-
le ultimo caso l'Assemblea deve essere convocata entro 20
(venti) giorni dalla richiesta.-----

L'Assemblea viene convocata mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, messaggio di posta elettronica
ovvero mediante fax (purché confermato) da inviarsi almeno 8
(otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.-----

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno,
il luogo della riunione presso la sede sociale o altrove,
purché sempre in Italia, la data della prima e della seconda
convocazione, che deve essere fissata almeno dopo 24 (venti-
quattro) ore dalla prima.-----

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,
l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano
presenti o rappresentati tutti i soci con diritto al voto, e

siano intervenuti o informati della riunione tutti gli amministratori e tutti i componenti dell'organo di controllo sindaci effettivi, laddove nominati; verificandosi tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

21. Quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea è validamente costituita;

- in prima convocazione quando intervengono, in proprio o per delega, tanti soci portatori della metà più uno dei voti;
 - in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci, intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.
- L'assemblea delibera sempre a maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione dei casi per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto al voto e precisamente:
- nel caso di modifica dell'atto costitutivo;
 - nel caso di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - nel caso di approvazione dei regolamenti interni.

22. Voto

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci almeno da tre mesi.

Per le votazioni si procederà per alzata di mano.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta, salvo quanto previsto del presente statuto per i soci sovventori.

In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi.

Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta.

Le deleghe devono essere conservate tra gli atti sociali.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

Non possono essere delegati né gli amministratori né i componenti dell'organo di controllo.

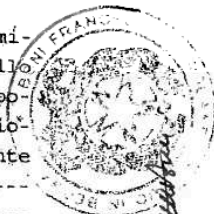
23. Presidenza

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o dal più anziano degli amministratori; in caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Qualora né l'uno, né l'altro possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza il presidente fra i presenti.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina del Segretario, ed eventualmente di due scrutatori, il Segretario può essere anche una persona non socia.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal



George + Daniel

Presidente, dal Segretario o da un Notaio quando ciò sia obbligatorio per legge.

24. Poteri dell'assemblea

L'assemblea:

- approva il bilancio;
 - determina il numero dei componenti dell'Organo Amministrativo, provvede alle relative nomine fissandone il periodo di durata;
 - nomina i componenti dell'organo di controllo;
 - determina la retribuzione annuale degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo, ove la carica non sia gratuita;
 - delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo;
 - delibera sulle modifiche allo statuto sociale;
 - delibera di compiere le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - delibera sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
 - approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
 - delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.
- E' altresì competenza dell'assemblea stabilire criteri e modalità per la realizzazione degli scopi di mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa, da disciplinarsi con eventuale apposito regolamento interno.

25. Organo amministrativo

La società può essere amministrata:

- da un Amministratore Unico;
- da un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque membri;
- da due o più amministratori, che possano agire disgiuntamente o congiuntamente, con la conseguenziale applicazione rispettivamente degli art. 2257 e 2258 del codice civile. Per quanto concerne l'amministrazione congiunta le decisioni dovranno essere assunte con il consenso di tutti gli Amministratori.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea. --- Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero consiglio di amministrazione; gli altri amministratori devono, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.-----

26. Consiglio di amministrazione-----

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed uno o più Vice Presidenti.-----

In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.-----

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo, determinando in maniera puntuale nella delibera di delega i poteri delegati.-----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.-----

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori ed ai componenti dell'organo di controllo con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima; nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.-----

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.-----

27. Poteri dell'organo amministrativo - Rappresentanza-----

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.-----

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta; in mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro.-----

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in

cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.-----

La rappresentanza della società compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico senza limitazioni, ed ai membri del Consiglio d'amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega.-----

In caso di amministrazione affidata a più persone che non costituiscono Consiglio di amministrazione, a ciascuno degli Amministratori così nominati spetta la rappresentanza generale della società; l'esercizio di tali poteri in via disgiuntiva o congiuntiva è determinato in capo ai singoli Amministratori dalla deliberazione di nomina.-----

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o categorie di affari.-----

28. Regolamenti-----

I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da Regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica.-----

I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dall'organo amministrativo e approvati dall'Assemblea.-----

29. Organo di controllo-----

La nomina ed il funzionamento dell'organo di controllo sono regolati dalle norme di legge.-----

30. Scioglimento della società-----

In caso di scioglimento della cooperativa l'assemblea con la maggioranza stabilita a norma del presente statuto, nomina uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.-----

31. Devoluzione del patrimonio sociale-----

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali, effettivamente versate dai soci, e i dividendi eventualmente maturati, devono essere destinati a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 52 e successive modificazioni.-----

Georg & Daniel. Torut



16 di 16